

« Art. 7. Per la nomina, la revoca e la surrogazione del sequestratario di cui alla lettera *b* dell'articolo 23 del citato testo unico delle leggi sul Credito fondiario, e per la cauzione che possa da lui venire richiesta, il presidente del Tribunale dovrà conformarsi alle proposte degli Istituti di credito fondiario degli Istituti d'emissione. »

**Pantano.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Su questo articolo 7?

**Pantano.** No. Volevo fare una semplice raccomandazione dopo votato l'articolo 6.

**Presidente.** Parli pure, purchè non rientri nel merito dell'articolo già votato.

**Pantano.** Non dubiti, Vorrei raccomandare al Governo, che, dato il caso che i beni rurali di cui dispone il Banco di Napoli non avessero in virtù dell'articolo 6 a trovare dei compratori e restassero ad imbarazzare la sua amministrazione, se ne voglia tenere conto quando si redigerà lo schema di legge sulla colonizzazione interna. Allora forse questi beni potranno essere consacrati ad esplicitare un razionale miglioramento delle classi agricole.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

**Sonnino Sidney, ministro del tesoro.** Non posso accettare la raccomandazione dell'onorevole Pantano. La colonizzazione interna avrà i suoi scopi ed i suoi mezzi: ma qui si tratta della mobilitazione dei crediti fondiari, che pesano sugli Istituti di emissione e per contraccolpo sulla circolazione del paese.

Non facciamo delle riforme sociali con questi beni; altrimenti finiremo col colpire il Banco. Lo Stato faccia quello che crede con i beni demaniali: ma non si impegni ora il Banco di Napoli a battere questa via; chè con tale impegno prepareremmo la rovina dell'Istituto. (*Bene!*)

**Presidente.** L'onorevole Pantano ha facoltà di parlare.

**Pantano.** L'onorevole Sonnino mi attribuisce intenzioni, che non ho. Io ritengo (forse potrò sbagliarmi) che se i beni di cui parliamo, possono essere adoperati nel modo da me accennato, ciò potrà recare vantaggio e non danno al Banco di Napoli. Mi duole che l'onorevole ministro abbia dato una intonazione alla sua risposta, che mi convince ancora una volta che, in tutte queste riforme finanziarie, non vi è nulla che risponda agli interessi veri del paese. (*Oh!*)

**Presidente.** Metto a partito l'articolo 7 di cui fu data lettura.

(*È approvato.*)

Leggo ora l'articolo 8 dell'allegato *R* nella sua nuova forma, concordata fra il Ministero e la Commissione.

« A deroga dei comma 5 e 7 dell'articolo 9 del citato testo unico della legge sul Credito fondiario, l'estinzione delle cartelle del Credito fondiario, del Banco di Napoli ancora in circolazione alla data della pubblicazione della presente legge sarà eseguita dal Banco stesso, per conto del suo Credito fondiario, a cominciare dal 1° agosto 1895, secondo le rate semestrali di ammortamento determinate nella tabella annessa al presente allegato *R*. L'estinzione delle cartelle si farà, finchè il loro prezzo di Borsa sia inferiore al valore nominale, per mezzo di acquisto al prezzo corrente di cartelle che verranno annullate, e quando il prezzo raggiunga o superi la pari con rimborso mediante estrazione a sorte.

« Il Banco avrà sempre facoltà di anticipare i rimborsi delle ultime rate, ma fino all'estinzione compiuta delle cartelle nessuna singola rata di ammortamento semestrale dovrà comprendere un numero minore di cartelle di quello corrispondente alle somme fissate nella detta tabella.

« Oltre al numero di cartelle compreso, ai termini del 1° comma del presente articolo, nelle rate di ammortamento indicate nella tabella annessa, verranno semestralmente estratte e rimborsate alla pari tante cartelle quante corrisponderanno all'importo delle somme che risulteranno versate in numerario, nel semestre antecedente, per volontaria restituzione anticipata di capitale dei mutui fondiari per parte dei debitori.

« Tutte le cartelle che l'Istituto riceverà dai suoi mutuatari per anticipata restituzione di capitale dei mutui fondiari, dovranno essere annullate, in più di quelle di cui nelle rate semestrali di ammortamento indicate nell'annessa tabella.

« Il Banco di Napoli stanzierà ogni anno nel bilancio del suo Credito Fondiario la somma di 8,500,000 lire, sulla quale dopo pagate le cartelle corrispondenti alle rate di ammortamento stabilite dalla tabella annessa, e dopo pagati gl'interessi delle cartelle in circolazione, ogni resto, dopo de-